

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	484		
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>			
SEMERARO: Revisione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. ( <i>Modificata dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (456-B) . . . . .	484		
PRESIDENTE . . . . .	484, 485		
LONGONI, <i>Relatore</i> . . . . .	484		
BOTTONELLI . . . . .	485		
PRETI . . . . .	485		
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>			
Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1477) . . . . .	485		
PRESIDENTE . . . . .	485, 486, 487, 488		
GIGLIA, <i>Relatore</i> . . . . .	485, 488		
PRETI . . . . .	486, 487, 488		
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	486		
<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>			
TOZZI CONDIVI: Sistemazione giuridica degli appartenenti alla disciolta Milizia Nazionale della strada, collocati in congedo per effetto del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16, e della legge 20 ottobre 1949, n. 808. (451) . . . . .	492		
PRESIDENTE . . . . .	492		
		<b>Proposta di legge (Discussione e sospensione della discussione):</b>	
		SEMERARO: Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari. (1678) . . . . .	492
		PRESIDENTE . . . . .	492, 493, 494
		TANTALO, <i>Relatore</i> . . . . .	492
		SEMERARO . . . . .	493, 494
		BIMA . . . . .	493
		TAVIANI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	493
		<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>	
		Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Luigi Sturzo. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (1709) . . . . .	494
		PRESIDENTE . . . . .	494
		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
		Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1648) . . . . .	494
		PRESIDENTE . . . . .	494, 495
		LONGONI . . . . .	494
		BIMA . . . . .	495
		TESAURO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	495
		<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
		Abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa pubblica ed adeguamento di alcune voci della tariffa di bollo. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1749) . . . . .	496
		PRESIDENTE . . . . .	496, 497

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1959

	PAG.
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	497
PATRINI . . . . .	497

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . .	497
----------------------	-----

**La seduta comincia alle 9,50.**

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge di iniziativa del deputato Semeraro: « Revisione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici » (456-B), approvata dalla VI Commissione (Finanze e tesoro) della Camera nella seduta del 21 luglio 1959 e modificata dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato nella seduta del 19 novembre 1959.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Semeraro: Revisione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato). (456-B).**

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore per riferire sulle modifiche apportate dal Senato, desidero richiamare l'attenzione della Commissione su quanto segue: secondo il regolamento la discussione deve essere limitata alle varianti introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Dette varianti, come gli onorevoli colleghi possono agevolmente dedurre dal testo del disegno di legge numero 456-B, concernono esclusivamente tre punti. Il primo punto riguarda l'articolo 2 in cui è introdotta una modifica che, a mio avviso, meglio risponde alla struttura del tributo. Il secondo punto si ricollega all'articolo 3 il quale introduce il principio che per le tessere di ingresso gratuito rilasciate a norma di legge ai tutori dell'ordine pubblico, non viene richiesto il pagamento dei diritti era-

riali. Fin qui, tutto è chiaro. Circa l'articolo 4 però sorge qualche perplessità. Questo articolo 4, facendo riferimento all'articolo 1 della proposta Semeraro, eleva la quota dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, giochi e trattenimenti, devoluta ai comuni. Il sistema oggi vigente prevede una devoluzione del 67 per cento che originariamente la proposta Semeraro elevava al 72 per cento. La nostra Commissione, a suo tempo, non ritenne di mutare la quota di attribuzione e quindi non approvò in questo punto l'aumento proposto dal collega Semeraro quantunque quell'aumento avesse avuto il parere favorevole della Commissione bilancio.

Il Senato — evidentemente preoccupato di ferire le entrate dei bilanci comunali — tra le altre modifiche ha anche deciso di elevare la quota di devoluzione ai comuni al 75 per cento. Ora, se l'elevazione della quota approvata dal Senato fosse stata limitata al 72 per cento, noi oggi avremmo potuto ritenere già espresso il parere della Commissione bilancio, mentre l'elevazione ad una percentuale superiore ci pone nella necessità — io credo — di avere il parere della Commissione bilancio.

Dico questo anche perché proprio ieri — non essendo ancora scaduti i termini regolamentari — la predetta Commissione mi ha chiesto una proroga per l'espressione del parere, con lettera che leggo qui di seguito:

« Le comunico che la Commissione da me presieduta ha deciso, in data 3 dicembre 1959, di chiedere una conveniente proroga per esprimere il parere sul progetto di legge di iniziativa del deputato Semeraro n. 456-B, essendo necessaria l'acquisizione di ulteriori indisponibili elementi di giudizio in ordine alle modifiche introdotte dal Senato ».

Stando così le cose, noi non possiamo in questa seduta procedere alla votazione delle modificazioni approvate dal Senato. Mi farò carico, tuttavia, di chiedere alla Commissione bilancio di esprimere il parere con la massima sollecitudine. Resta inteso però che qualora i colleghi lo desiderassero, possiamo senz'altro procedere nella discussione.

Premesse queste brevi — e io credo opportune — considerazioni, l'onorevole Longoni ha facoltà di riferire.

LONGONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, penso che dopo quanto ha testé molto chiaramente illustrato il nostro Presidente, al relatore resti ben poco da aggiungere, reputando inutile rifare la storia dell'*iter* della proposta di legge.

Ora ci troviamo di fronte ad una richiesta cortese, oltreché ineccepibile sul piano regolamentare, della Commissione bilancio ed io non so se valga la pena, così stando le cose, iniziare una discussione che poi potrebbe essere annullata dal parere della Commissione bilancio.

Il relatore, peraltro, è desideroso di giungere in fretta all'approvazione del provvedimento e fin da ora dichiara di essere favorevole alle modifiche proposte dal Senato, anche se — di fronte alla questione del parere — nutre qualche dubbio sull'utilità e la convenienza ad iniziare oggi la discussione.

BOTTONELLI. Signor Presidente, la richiesta della Commissione bilancio è stata avanzata, evidentemente, a norma del Regolamento e quindi è un diritto; però vorrei ricordare che il primo parere della commissione Bilancio, allorché fu incaricata di questo problema, intese elevare la quota in questione dal 72 al 90 per cento. Il secondo parere che riduceva la quota al 72 è da interpretare come uno sforzo fatto dalla Commissione Bilancio per venire incontro alla nostra richiesta.

Dal momento che in quella sede disattendemmo al parere della Commissione Bilancio si potrebbe accettare la proposta di legge così come il Senato l'ha modificata portando la quota al 75 per cento, anche se tale elevazione copre solo in parte il danno che ne deriva per i Comuni e ciò in considerazione della generale attesa di questo provvedimento negli ambienti cinematografici.

Noi quindi manifestiamo il nostro parere favorevole all'approvazione.

PRESIDENTE. Onorevole Bottonelli, abbiamo una questione di sostanza e una questione di forma. Mi pare di comprendere dall'orientamento generale che la commissione è d'accordo nell'accoglimento del testo approvato dal Senato ed io stesso dichiaravo che, esaminato come potevo il testo, la maggiore devoluzione ai Comuni non riduce l'entrata al bilancio dello Stato.

Premesso questo — e vedremo dopo se tale mia impressione risponde al pensiero della Commissione — accanto alla questione di sostanza abbiamo la questione di forma, cioè se accedere o meno alla richiesta della Commissione Bilancio.

Devo dire che l'articolo 31 del Regolamento, al comma quinto dice: « Qualora per eccezionale circostanza il termine massimo debba essere superato, il presidente della Commissione bilancio, d'accordo col presi-

dente della Commissione competente, potrà stabilire una conveniente proroga ».

Dunque, questa richiesta che ci viene avanzata dalla Commissione bilancio, è una richiesta che per realizzarsi deve incontrare l'accordo del presidente dell'altra Commissione: in questo caso la nostra. Io potrei assumermi l'incarico di far sapere alla Commissione bilancio che la nostra Commissione ha esaminato il provvedimento nel testo pervenuto dal Senato ed ha deciso di accoglierlo.

Dando, però, questa notizia, potrei anche dire che sono d'accordo con la richiesta di proroga a condizione che il parere debba essere espresso — supponiamo — entro giovedì dell'entrante settimana.

Avremo poi la seconda parte della settimana e tutta la successiva per arrivare alla votazione formale del provvedimento.

Ma vorrei sollevare un quesito: nell'ipotesi che la Commissione bilancio desse parere contrario, che facciamo?

PRETI. Se dà parere negativo, noi approviamo ugualmente il provvedimento.

PRESIDENTE. Il Regolamento dice, all'articolo 40: « Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le « conseguenze finanziarie », ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge ».

Però io penso che sia estremamente difficile che la Commissione bilancio possa negare il suo parere favorevole.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima settimana.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1477).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 luglio 1959.

GIGLIA, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, togliendo la riserva che avevo formulato nelle precedenti sedute, ho

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1959

portato la mia attenzione sugli emendamenti presentati agli articoli 1 e 22 del disegno di legge e debbo dichiarare che essi hanno suscitato in me delle preoccupazioni. Ho voluto accertare qual'è l'effettivo stato di fatto relativo al procedimento di avanzamento degli ufficiali e ho potuto constatare che una cosa è l'essere iscritto nei quadri di avanzamento e non riuscire a conseguire la promozione, altra cosa è ottenere il giudizio di non idoneità. Pertanto debbo rettificare quanto ebbi a dire nella passata seduta della Commissione anche perché ho potuto constatare che il numero dei dichiarati non idonei è esiguo rispetto al numero di tutti gli ufficiali della Guardia di finanza. Inoltre debbo aggiungere che per quanto riguarda i capitani, la dichiarazione di non idoneità non dà luogo a nessuna sospensione dal servizio, ma dà la possibilità di rimanere in servizio fino al 54° anno; per quanto riguarda i maggiori e i tenenti colonnello rimangono fino a quattro anni dopo la dichiarazione di non idoneità.

Per tali motivi dichiaro di ritirare il mio emendamento all'articolo 1 e dichiaro di essere contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Tozzi Condivi allo stesso articolo 1.

Ben diversa questione è quella che si riferisce all'emendamento all'articolo 22 presentato dagli onorevoli Faletta e Raffaelli, perché tale emendamento riguarda il caso di quei capitani che nelle more della discussione del disegno di legge sono stati colpiti dal fatto di aver compiuto i quattro anni dopo il giudizio di non idoneità; quindi non potrebbero fruire del beneficio concesso a tutti gli altri capitani di rimanere in servizio fino al raggiungimento del 54° anno di età. È vero che qualsiasi legge crea sempre delle sperequazioni in ordine al momento in cui viene applicata; ma pur rammaricandoci di questo fatto particolare, non possiamo non pensare che vi sono stati dei capitani colpiti da quel provvedimento alcuni mesi fa e che non verrebbero a beneficiare delle nuove disposizioni.

A questo punto vorrei rivolgere una raccomandazione al Governo. Poiché la legge numero 1137 del 1955, che oggi viene assorbita, prevede la possibilità del trattenimento in servizio e poiché è noto a tutti che fino a quando non si darà luogo al reclutamento di altri ufficiali, così come è previsto con questa legge mediante l'allargamento dell'organico, c'è la possibilità di farlo, vorrei pregare il Governo di voler trattenere in servizio questi ufficiali anche se hanno superato i quattro anni previsti.

Per il resto desidero sottolineare l'esigenza, sentita da tutto il Corpo della Guardia di finanza, di essere allineato alla legge sull'Esercito e pertanto rivolgo un vivo appello al Governo perché voglia esaminare il problema sotto il profilo finanziario ma, soprattutto, per dare luogo a una più rapida carriera degli ufficiali.

**PRESIDENTE.** Si intende che ella ritira il suo emendamento; ma ce n'è un altro dell'onorevole Tozzi Condivi. Se nessuno lo fa proprio, non essendo presente l'onorevole Tozzi Condivi, si intende ritirato anche questo.

**PRETI.** Mi pare che sarebbe opportuna una seconda presa in esame della questione. Un capitano di finanza, il quale sa che dovrà andare a casa allo scadere del 54° anno di età, che sa di non vedere ripresa in esame la sua posizione, ma che continua a prestare servizio, ne fa — secondo me — di tutti i colori. Lo dico per esperienza. Mantenere in servizio un uomo tagliato fuori da ogni possibilità di carriera, vuol dire mantenere in servizio una persona che certamente farà tutti gli interessi fuorché quelli dello Stato.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Io sono molto perplesso sulla opportunità di emettere un giudizio d'appello. In definitiva, quando si arriva a giudicare un ufficiale, al punto in cui lo si giudica, la legge sull'avanzamento dice che bisogna tenere presenti tutti gli elementi: quindi è tutta la carriera che si giudica.

Se il giudizio è di idoneità dopo 20-25 anni di servizio, rimango perplesso pensando che negli anni successivi la revisione degli stessi elementi possa portare a un giudizio di idoneità.

Un sottotenente può sbagliare nei primi anni di servizio, ma poi può cambiare. O viceversa. Ma un ufficiale che ormai ha uno stato di servizio di numerosi anni, è giudicato — agli effetti del mantenimento in servizio o per il passaggio al grado superiore — con una certa valutazione che non può certo cambiare un anno dopo.

Faccio mia la proposta del relatore che si denuncia in due modi: ritiro del suo emendamento e parere negativo sull'emendamento Tozzi Condivi.

**PRETI.** Quanto ha detto il Sottosegretario vale evidentemente per i gradi superiori; ma per quanto riguarda particolarmente i capitani, vale fino a un certo punto.

**PRESIDENTE.** Se ella, onorevole Preti, fa suo l'emendamento, possiamo discuterlo.

**PRETI.** Faccio soltanto un'osservazione: indubbiamente continueremo a mantenere in

servizio dei capitani che sapendo di non poter essere promossi faranno quello che tutti sanno...

**PRESIDENTE.** È un problema che può riguardare tutta la pubblica amministrazione, non soltanto la Finanza!

**PRETI.** La mia era un'osservazione di carattere pratico; comunque non faccio mio l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Dobbiamo dare un certo credito alla coscienza, alla formazione morale della persona. Questo avviene in tutti i rami della pubblica amministrazione e non possiamo certo accogliere come concreta l'ipotesi in forza della quale chi si vede deluso nella sua attesa si metta a « battere la matta ».

Nessuno avendo fatto proprio l'emendamento Tozzi Condivi si intende che questo è decaduto.

Pongo quindi in votazione l'articolo 1:

**ART. 1.**

Agli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nelle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 12 novembre 1955, n. 1137, 3 febbraio 1957, n. 34, 18 febbraio 1958, n. 160 e 27 febbraio 1958, n. 295, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

**ART. 2.**

Le attribuzioni devolute, per gli ufficiali dell'Esercito, al Ministro della difesa ed ai comandanti di Corpo d'armata o ai comandanti militari territoriali dalle leggi indicate nel precedente articolo 1, sono rispettivamente conferite, per gli ufficiali della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze e al comandante generale del Corpo, salvo i casi in cui la presente legge stabilisca diversamente.

*(È approvato).*

**ART. 3.**

La tabella n. 1 allegata alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e le tabelle n. 1 e n. 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, debbono intendersi sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di

finanza delle disposizioni delle leggi anzidette che vi fanno riferimento, dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate alla presente legge.

*(È approvato).*

**TITOLO I**

**STATO DEGLI UFFICIALI**

**CAPO I.**

*Ufficiali in congedo*

**ART. 4.**

Il divieto posto dal secondo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1954, numero 113, s'intende riferito, per l'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza, all'esercizio di qualsiasi attività presso imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione finanziaria.

*(È approvato).*

**CAPO II.**

*Disciplina*

**ART. 5.**

Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Guardia di finanza si compone di ufficiali del Corpo di grado superiore a quello rivestito dal giudicando, o anche di sola anzianità superiore se trattasi di ufficiale generale.

Il consiglio di disciplina per i generali di brigata e per i colonnelli del Corpo è presieduto da un generale di divisione.

In caso d'indisponibilità di ufficiali del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina per i generali e i colonnelli della Guardia di finanza, ufficiali generali in servizio permanente dell'Esercito.

*(È approvato).*

**ART. 6.**

Quando vi è corresponsabilità fra ufficiali della Guardia di finanza e ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, oppure connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro della difesa.

In tal caso concorrono a formare il consiglio di disciplina ufficiali della Guardia di finanza, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 82 della legge 10 aprile 1954, n. 113. Essi sono designati dal Ministro delle finanze o dal Comandante generale,

a seconda del grado rivestito dal giudicando, ai sensi dell'articolo 79 della legge anzidetta.

Se i giudicandi sono più di tre ed appartengono all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e alla Guardia di finanza, sono tratti due membri dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano e un membro da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il Presidente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

## TITOLO II.

### AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI

#### CAPO I.

#### AUTORITÀ COMPETENTI AD ESPRIMERE GIUDIZI SULL'AVANZAMENTO

##### ART. 7.

Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore d'avanzamento e la Commissione ordinaria d'avanzamento.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei generali di brigata. Essa è composta dal generale di Corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dai generali di divisione della Guardia di finanza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

La Commissione ordinaria d'avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a colonnello. Essa è composta dal generale di Corpo d'armata comandante generale, che la presiede, dai generali di divisione e di brigata della Guardia di finanza.

PRETI. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo sul contenuto del comma secondo. Sembra a me, infatti, eccessivo che per la validità delle deliberazioni sia necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione di avanzamento. Se, ad esempio, un generale che fa parte della commissione si ammala per lunghi periodi di tempo (cosa che può capitare) la commissione stessa non sarà in grado di deliberare.

Dichiaro di non proporre al riguardo un emendamento formale ma di dare alle mie parole il valore di una segnalazione soprattutto al Governo a proposito di una norma che mi sembra eccessivamente drastica. A

quell'età è facile che qualcuno sia impossibilitato a partecipare alle riunioni! Sembra quasi una pignoleria.

GIGLIA, *Relatore*. La presenza di tutti i componenti la commissione di avanzamento per le deliberazioni non è dovuta a pignoleria, onorevole Preti, ma ha una sua ragion d'essere. Essendo la commissione composta di soli quattro membri, e l'assenza anche di un solo membro creerebbe la possibilità di deliberare con maggioranze di due soli membri.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti e poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 7 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Dò lettura del seguente articolo 8:

#### CAPO II.

#### VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO

##### ART. 8.

Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 25 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

- a) qualità morali, di carattere e fisiche;
- b) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
- c) qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo agli incarichi assolti;
- d) esercizio del comando, benemerienze di servizio e di guerra.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è diviso per quattro, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di brigata, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a),

b), c) e d), considerati nel loro insieme: la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

Non essendovi osservazioni od emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 9:

### CAPO III.

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

##### ART. 9.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo comprendono, oltre gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di ufficiali, non ancora valutati, a partire dal primo di essi, pari al triplo delle vacanze prevedibili, se si tratta di generali, colonnelli, e tenenti colonnelli, o al doppio delle vacanze prevedibili, se si tratta di capitani.

Qualora nel corso dell'anno di validità di un quadro di avanzamento si verificano vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facoltà di disporre che sia valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di quadri suppletivi. Tuttavia, nei casi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, finché vi sono ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro, il Ministro procede alla formazione di quadri suppletivi, iscrivendovi detti ufficiali, senza disporre nuove valutazioni.

PRETI. Intendo riferirmi alla questione del « triplo » di cui al primo comma di questo articolo. Mi sembra una misura eccessiva.

GIGLIA, *Relatore*. Il « triplo » e il « doppio » riguardano proporzioni previste nei normali ruoli di avanzamento.

PRETI. Sì, ma nell'esercito! Praticamente, introducendo questo sistema per gli avanzamenti nel corpo della guardia di finanza, e anche per una certa mia esperienza della materia, si finisce con il formare una « rosa » vastissima e ad un certo punto vi sono compresi tutti. Poiché il numero degli ufficiali della guardia di finanza è limitato (26

colonnelli in tutto) sarebbe stato, secondo me, più opportuno limitarsi al doppio. Ma anche a questo riguardo non intendo presentare un emendamento formale, preferendo segnalare il fatto al Governo che, se crede, lo terrà nel debito conto.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il « triplo » va ragguagliato al numero delle vacanze...

PRETI. ...che non sono poi tanto poche. Quasi tutti gli ufficiali interessati hanno lo stesso grado e i limiti di età di solito non sono lontani determinando vacanze abbastanza numerose.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 9 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do ora lettura degli articoli a partire dal 10 fino al 21 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

### CAPO IV.

#### PROMOZIONI DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

##### ART. 10.

Gli ufficiali iscritti in quadro d'avanzamento a scelta, che non conseguano la promozione nell'anno di validità del quadro, sono iscritti nel medesimo ordine, senza che occorra una nuova valutazione, in testa al quadro dell'anno successivo.

(È approvato).

##### ART. 11.

Quando nel grado di generale di divisione non si verificano vacanze per quattro anni, alla data di scadenza di tale periodo viene formata vacanza collocando a disposizione il generale di divisione avente maggiore permanenza nel grado o, a parità di permanenza, quello più vicino al limite di età.

(È approvato).

### CAPO V.

#### AVANZAMENTO PER MERITI ECCEZIONALI

##### ART. 12.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo, fino al grado di tenente colonnello, nei riguardi dell'ufficiale che nell'eser-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1959

cizio di attribuzioni proprie della Guardia di finanza abbia reso eccezionali servizi e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nel primo terzo del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

La proposta è direttamente sottoposta all'esame della Commissione ordinaria di avanzamento.

(È approvato).

## CAPO VI.

## AVANZAMENTO NEI VARI GRADI

## ART. 13.

I generali di brigata, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'articolo 30, primo comma, lettera b), della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito.

(È approvato).

## CAPO VII.

## VANTAGGI DI CARRIERA

## ART. 14.

Il vantaggio di carriera spettante ai tenenti e ai capitani, che, in possesso del brevetto aeronautico militare, abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella n. 3 annessa alla presente legge, è attribuito in seguito a giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, espresso a maggioranza di voti.

(È approvato).

## CAPO VIII.

## AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA

## ART. 15.

Per i gradi nei quali l'avanzamento si effettua a scelta, l'iscrizione in quadro degli ufficiali ha luogo sempre nell'ordine di ruolo.

Il parere sulle proposte di promozione e di avanzamento per merito di guerra, for-

mulate nei confronti di ufficiali aventi grado da sottotenente a colonnello, è espresso dalla Commissione ordinaria di avanzamento.

(È approvato).

## TITOLO III.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## ART. 16.

La posizione di « fuori quadro » e di « fuori organico » e la categoria del congedo provvisorio, previste dalla legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, sono soppresse.

Agli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano fuori quadro o fuori organico continuano ad applicarsi le disposizioni esistenti prima della data anzidetta anche per quanto riguarda il computo, agli effetti della pensione, del periodo di permanenza in ausiliaria.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in congedo provvisorio, sono trasferiti nella riserva, ed ottengono la liquidazione della pensione come se avessero compiuto venti anni di servizio effettivo; ma se vengono a percepire un trattamento economico inferiore a quello goduto nel congedo provvisorio, essi conservano la differenza del trattamento economico quale assegno *ad personam* per il tempo in cui avrebbero dovuto rimanere nella categoria del congedo provvisorio.

(È approvato).

## ART. 17.

Gli ufficiali nei cui riguardi ha trovato applicazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 45 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, continuano a rimanere nella posizione di servizio permanente.

(È approvato).

## ART. 18.

La categoria degli ufficiali maestri di scherma è conservata fino ad esaurimento.

Per l'avanzamento degli ufficiali anzidetti restano ferme le disposizioni contenute nelle leggi 26 gennaio 1942, n. 52, e 24 luglio 1951, n. 625.

(È approvato).

## ART. 19.

Nell'applicare agli ufficiali della Guardia di finanza disposizioni delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, che stabiliscono termini riferiti alla data di entrata in vigore delle leggi stesse, si intende sostituita, alla data predetta, quella di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi, però, i diversi termini stabiliti espressamente per singole disposizioni della presente legge o da altre leggi con cui è stata parzialmente estesa alla Guardia di finanza la legge 10 aprile 1954, n. 113.

(È approvato).

## ART. 20.

Oltre quanto è stabilito dal precedente articolo 19, per la estensione agli ufficiali della Guardia di finanza, in quanto applicabili, delle disposizioni transitorie contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, si osservano le seguenti norme.

I termini del 31 dicembre 1955, del 1° gennaio 1956 e del 31 dicembre 1957, stabiliti dagli articoli 140, 143 e 179 della legge anzidetta, si intendono sostituiti, rispettivamente, con quelli del 31 dicembre dell'anno in cui entra in vigore la presente legge, del 1° gennaio dell'anno successivo e del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa. Questo ultimo termine sostituisce anche quelli del 31 dicembre 1957 e del 31 dicembre 1960, stabiliti dall'articolo 144.

Il riferimento all'anno 1958, contenuto negli articoli 143 e 144 è sostituito col riferimento al terzo anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 140 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, si applicano anche per i quadri suppletivi di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, relativi all'anno in cui entrerà in vigore la presente legge, che fosse necessario formare dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Per la formazione di tali quadri e per la valutazione degli ufficiali da iscriverci si osservano le norme precedentemente in vigore.

Il richiamo alle disposizioni della legge 9 maggio 1940, n. 370, contenuto negli articoli 142, 143, 146, 147, 150 e 178, è sostituito col richiamo alle corrispondenti disposizioni della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, e del regio decreto

17 settembre 1940, n. 1567, e successive modificazioni.

Il richiamo al testo unico approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, contenuto nell'articolo 178, è sostituito col richiamo al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, e successive modificazioni.

Le disposizioni contenute negli articoli 148 e 150 si applicano anche all'ufficiale in ausiliaria della Guardia di finanza che si trova nelle condizioni previste dagli articoli stessi.

(È approvato).

## ART. 21.

Gli esami per l'avanzamento a scelta speciale continuano a svolgersi fino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali che abbiano acquisito o che acquisiranno titolo all'avanzamento a scelta speciale, non frequentano i corsi previsti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. Essi vengono spostati, esclusivamente nel ruolo del proprio grado, di un numero di posti pari alle aliquote previste dall'articolo 61 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, e vengono successivamente valutati, iscritti in quadro di avanzamento, se idonei, e promossi, secondo le norme stabilite dalla presente legge. Lo spostamento in ruolo ha luogo alla data di entrata in vigore della presente legge per gli ufficiali che abbiano già acquisito il titolo a tale data, ovvero alla data in cui successivamente avranno acquisito il titolo.

L'ufficiale che acquisisce titolo a vantaggio di carriera in seguito alla frequenza dei corsi previsti dalla presente legge, non può oltrepassare, per effetto dello spostamento in ruolo, altro ufficiale già di lui più anziano che, avendo conseguito titolo all'avanzamento a scelta speciale, abbia usufruito nel ruolo del proprio grado dello spostamento previsto dal secondo comma del presente articolo.

Gli ufficiali, che nella prima applicazione della presente legge, abbiano già titolo a vantaggio di carriera per aver compiuto i prescritti periodi di volo, possono usufruirne per una sola volta e limitatamente al ruolo del proprio grado; il titolo si considera acquisito alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta salva per essi la possibilità di usufruire dell'ulteriore vantaggio consentito, se successivamente ne acquisiscono il titolo.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 22:

ART. 22.

I tenenti colonnelli e i maggiori che al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge si trovano mantenuti in servizio permanente effettivo ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 84 sono collocati a disposizione nella data anzidetta e vi rimangono per il residuo periodo di tempo che avrebbero ancora dovuto trascorrere in servizio permanente effettivo in applicazione della predetta legge 27 febbraio 1955, n. 84.

L'onorevole Faletta — che non ha potuto prender parte alla nostra seduta perché impegnato in Aula per la discussione dei provvedimenti riguardanti l'imposta generale sull'entrata e il dazio sul vino — mi ha pregato di sospendere l'esame di quest'articolo. Egli ha infatti presentato un emendamento all'articolo 22 e gradirebbe illustrarlo alla Commissione. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Sistemazione giuridica degli appartenenti alla disciolta Milizia Nazionale della strada, collocati in congedo per effetto del regio decreto legge 6 dicembre 1943, n. 16, e della legge 20 ottobre 1949, n. 808. (451).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Sistemazione giuridica degli appartenenti alla disciolta milizia nazionale della strada collocati in congedo per effetto del regio decreto legge 6 dicembre 1943, n. 16, e della legge 20 ottobre 1949, n. 808 ».

Constatato che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il suo parere, che è stato peraltro sollecitato. I termini regolamentari per l'espressione del parere sono scaduti e perciò la nostra Commissione potrebbe deliberare senza di essi: tuttavia, trattandosi di materia riguardante la sistemazione giuridica di personale già dipendente dallo Stato, ritengo sia opportuno conoscere in merito il parere della Commissione bilancio e anche la tesi del relatore che in questo momento non è presente.

Se non vi sono obiezioni, perciò, la discussione di questa proposta di legge può essere rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Semeraro: Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari (1678).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Semeraro: « Norme dirette ad agevolare la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari ».

L'onorevole Tantalò ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TANTALÒ, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge oggi al nostro esame provvede sì ad emanare nuove norme per la sistemazione delle controversie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, ma in sostanza mira a tradurre in pratica attuazione la legge di condono 30 luglio 1959, n. 559, (il cui termine scade il 18 dicembre 1959), che effettivamente o per la brevità del tempo, o per la difficile situazione economica in cui si trovano le varie ditte interessate, ha avuto finora scarsa applicazione.

Si tratta, in altri termini, di concedere una serie di agevolazioni che per altro si ricollegano alla legge sulla perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25, che pur non avendo esattamente lo stesso oggetto e non traendo origine da identica situazione, per analogia, potrebbero essere ritenute altrettanto determinanti ed idonee al conseguimento degli scopi voluti da questo provvedimento.

Cosa si propone in sostanza il provvedimento? Che è in facoltà dell'amministrazione finanziaria di concedere ai contribuenti che intendano avvalersi dell'esonero delle penali, previsto dalla legge 30 luglio 1959, già citata, rate contributive nel termine non maggiore di 18 mesi, decorrente dal 18 dicembre 1959.

Se si tiene presente la brevità del tempo a disposizione non per cattiva volontà ma per difficoltà intrinseche certamente molte ditte si troverebbero nell'impossibilità di usufruire del condono e inoltre che non vi sono ragioni di diritto ostative ma solo difficoltà di carattere pratico, credo che la nostra Commissione potrebbe senz'altro approvare questa proposta di legge.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1959

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SEMERARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la mia proposta di legge mirava soprattutto ad eliminare una sperequazione tra i contribuenti che avevano dei ricorsi e che prima dell'emanazione della legge n. 599 avevano chiarito la loro posizione nei riguardi del fisco e gli altri. I primi, infatti, hanno potuto fare domanda o all'Intendenza di finanza o al Ministero per ottenere una rateizzazione delle somme da pagare, mentre gli altri dovranno provvedere al pagamento dell'intera somma oppure continuare ad appellarsi in attesa di una soluzione.

Oggi ci troviamo in una posizione imbarazzante, perché la mia proposta — debbo riconoscerlo — è arrivata quasi al margine dato che il condono va a scadere il 18 dicembre prossimo.

Se si dava la possibilità ai contribuenti di sanare la propria posizione nei confronti dello Stato mediante la facilitazione rateale — che avevo proposto in diciotto mesi — e con i relativi interessi, l'Amministrazione avrebbe potuto realizzare la eliminazione di un gran numero di pratiche che ingombrano gli uffici finanziari.

Un'altra osservazione è la seguente. Per i reati, col 9 novembre, è finito il periodo in cui si poteva risolvere pacificamente la vertenza, mentre quelli amnestiabili hanno un anno di tempo per poter concordare con l'Amministrazione il pagamento; per quelli, invece, che hanno soltanto una contravvenzione il termine scade il 18 dicembre prossimo. Questo è un provvedimento che doveva essere presentato dal Governo.

Io mi trovo imbarazzato e sarei disposto a ritirare la proposta di legge, ma bisogna considerare che si è creato nel paese una viva attesa da parte degli interessati che dicono: vogliamo pagare, ma concedeteci la dilazione!

BIMA. È stata varata una legge che comunque andava incontro a tutti coloro che avevano commesso quelle irregolarità di carattere finanziario. Mi rendo conto che veramente ci sono dei casi pietosi per cui il provvedimento sarebbe stato molto opportuno, ma pur apprezzando il merito e le finalità cui tende la proposta di legge dell'onorevole Semeraro, è un fatto che la sua accettazione comporterebbe tali e tante difficoltà, comporterebbe un lavoro burocratico così intenso e nella stesso tempo servirebbe a svilire la serietà e l'importanza delle leggi perché a distanza di soli quattro o cinque mesi verremmo a modificare un'altra legge. Per tali motivi mi pare

di non potermi allineare sulla richiesta Semeraro.

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Mi dispiace di dover essere in polemica con l'amico Semeraro, ma del resto è una polemica molto blanda perché egli stesso ha riconosciuto le difficoltà che si incontrano.

Prima di tutto debbo dichiarare che non potrei in nessun modo accettare, da nessuna parte della Camera, maggioranza o opposizione, di sottoporre a proposte di legge la materia finanziaria. Se il Governo potesse accettare di non avere l'iniziativa in questo terreno, daremmo la possibilità a centinaia di proposte: qualunque parlamentare naturalmente potrebbe presentare proposte del genere creando poi un'atmosfera di attesa che provocherebbe del disordine in tutto il sistema.

Onestamente l'onorevole Semeraro ha detto: non avrei fatto la proposta se il Governo ne avesse presentata una propria. Però il fatto è che quando si è cominciato a parlare del problema, già stava per scadere il termine.

Sarebbe stato possibile se la proposta fosse stata presentata come emendamento nel momento in cui il Governo aveva presentato la legge sul condono. Ma addivenire a una soluzione del genere quando sta per scadere il termine, anche se presentata dal Governo, sarebbe un creare disordine e danno per tutti quei contribuenti che hanno compiuto il proprio dovere; né ci sarebbero i vantaggi a cui si è fatto cenno — minore numero di pratiche, minor pesantezza delle esigenze burocratiche — perché la rateizzazione provocherebbe altrettante pratiche nuove e in definitiva quello che verrebbe eliminato da un lato verrebbe fatto dall'altro. L'iniziativa dell'onorevole Semeraro non sarà del tutto inutile, perché sarà un richiamo al Governo, alle Commissioni parlamentari, ai parlamentari il giorno in cui verrà affrontato un problema del genere. Prego pertanto l'onorevole Semeraro di voler ritirare la sua proposta di legge o altrimenti dovrei richiedere la rimessione in Aula del provvedimento. Io non voglio neppure pensare di arrivare al voto, perché un voto favorevole non direbbe nulla. Poi si andrà in Aula, quindi al Senato. Il Senato ha dimostrato...

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vorrei pregarla di considerare — a proposito di questo richiamo al Senato — che questo ramo del Parlamento è altrettanto geloso interprete dell'interesse pubblico...

SEMERARO. Dopo la dichiarazione dell'onorevole Ministro, non mi resta che associarmi.

PRESIDENTE. Quindi ella ritira la proposta di legge?

SEMERARO. Sì. Dichiaro di riservarmi di ritirare la proposta di legge.

PRESIDENTE. La discussione della proposta di legge è quindi sospesa.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

**Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Luigi Sturzo. (Approvato dal Senato) (1709).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Luigi Sturzo ».

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio non si può procedere.

La discussione è pertanto rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (1648).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato e su cui io stesso riferirò.

Informo, come relatore, che la V Commissione ha espresso parere favorevole. La XII Commissione, invece, non ha espresso ancora il suo parere, ma essendo trascorsi i termini regolamentari, possiamo senz'altro discutere e votare senza di esso.

Come gli onorevoli colleghi sanno, il fondo di dotazione della cassa per il credito a favore delle imprese artigiane, costituito inizialmente dalla somma di 500 milioni di lire, è stato, con diversi provvedimenti, aumentato a 15.500 milioni. Ad esso debbono accompagnarsi stanziamenti per far fronte al concorso statale sugli interessi passivi per i mutui concessi alle aziende artigiane, fino ad un massimo del 3 per cento.

La somma di 300 milioni annui, inizialmente stanziata per gli esercizi finanziari che vanno dal 1951-52 al 1955-56, non si è rivelata sufficiente. È stato, perciò, necessario intervenire con l'emanazione di un provvedimento legislativo (8 marzo 1958, n. 232) con il quale

si dispose che il fondo per l'erogazione di questi contributi per il pagamento degli interessi, fosse integrato con una parte degli utili realizzati dalla Cassa per il credito artigiano spettanti allo Stato e con l'80 per cento del fondo di riserva della cassa medesima, esistente alla chiusura dell'esercizio 1957.

Anche tale integrazione, però, si è dimostrata insufficiente, pur tenendo conto dell'autorizzazione straordinaria di spesa di 2.100 milioni in aggiunta al fondo stesso, disposta dall'articolo 57 della legge 24 luglio 1959, n. 622. Quindi, con il disegno di legge al nostro esame si provvede ad un'ulteriore assegnazione di 300 milioni (articolo 1).

Sono naturalmente favorevole al provvedimento ma non posso non rilevare che non scaturisce da esso una soluzione organica del problema. In un primo tempo si ritenne sufficiente uno stanziamento per un quinquennio dell'importo di 300 milioni annui; successivamente con legge 8 marzo 1958, n. 232, si è seguita una procedura che mi limiterò a definire curiosa: lo Stato ha rinunciato ad introytare le quote di utili dovute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e si è financo riversato a tale fondo l'80 per cento dei fondi di riserva della cassa, alla chiusura dell'esercizio 1957 (con quanto rispetto dello spirito oltre che della lettera della legge di contabilità è facile rilevare) ed ora si interviene con una « ulteriore » assegnazione di 300 milioni di lire.

Mi sembra, perciò, che il rilievo da me sopra fatto abbia un fondamento obiettivo, anche se esso — ovviamente — non deve impedirci di approvare il provvedimento.

Mi permetto, quindi, nel proporre alla Commissione tale approvazione di accompagnare la proposta con il voto — che non travasa in un ordine del giorno per motivi di speditezza, preferendo affidarlo alla diligenza del Ministro del tesoro — che il problema della dotazione permanente di fondi per questo utilissimo concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui accordati dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, venga risolto organicamente e con sollecitudine.

Mi sembra così di avere esposto le caratteristiche sostanziali del disegno di legge e, pertanto, dichiaro aperta la discussione generale.

LONGONI. Concordo con la proposta fatta dal Presidente e relatore. La Commissione ricorderà che questa ulteriore assegnazione di 300 milioni di lire è il frutto di un ordine del giorno da noi votato e che porta le firme dell'onorevole Presidente, la mia, e di molti altri colleghi. Siamo però d'accordo che il problema

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1959

non è risolto. Chi ha seguito da vicino il movimento dell'artigianato per quanto riguarda l'elevazione del fondo che da 500 milioni è andato a 15 miliardi e mezzo con tre successivi provvedimenti deve ancora una volta constatare che manca una soluzione organica. Noi, che abbiamo fatto tanti ordini del giorno, questa volta accettiamo il consiglio del nostro Presidente e non ne facciamo un ennesimo; però ci associamo alla viva preghiera di risolvere il problema nell'interesse della categoria artigiana, la quale pur disponendo di un fondo di 15 miliardi e mezzo più gli introiti della Cassa artigiana e di questi ulteriori 300 milioni, non ha assicurata una continuità nelle operazioni e, quel che è peggio, molte operazioni non possono essere accolte in ispecie quelle delle piccolissime imprese.

BIMA. Credo che questa legge sia apprezzabile per l'ulteriore contributo che lo Stato dà per la soluzione del credito artigiano.

Mi sembra che tanto il Presidente che l'onorevole Longoni si siano soffermati sulla necessità di risolvere in modo integrale il problema del credito artigiano ed io vorrei fare un'osservazione marginale, cioè che la soluzione del credito all'artigianato non si risolve soltanto con interventi diretti da parte dello Stato, ma con altre forme, altri metodi, che non siano quelli dell'intervento diretto da parte dello Stato. Credo che abbiamo già altre volte fatto ordini del giorno per sollecitare forme di intervento che non siano tanto onerose come quelle realizzate attraverso provvedimenti che prevedono esborsi da parte del tesoro.

Sono convinto che se il Ministero del tesoro prende in considerazione — questo apprezzamento non vuole essere in nessun modo irraguardoso — l'invito di essere più sollecito nel concedere certe autorizzazioni a domande di istituti di credito a carattere locale e cooperativistico (per esempio le casse rurali e artigiane), sarebbe anche questo un modo per contribuire e collaborare con la artigiancassa, specialmente nei piccoli comuni dove non ci sono istituti di credito e quindi il problema del credito artigiano è veramente difficile.

Mi permetto di rinnovare ancora questa preghiera da me fatta altre volte, perché il Governo voglia dare quelle autorizzazioni che da tanti anni sono giacenti presso il Ministero del tesoro.

TESAURO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sarò lieto di rendermi interprete del vivo desiderio della Commissione, del Presidente e del relatore, di vedere affrontata in modo organico la risoluzione di questo tor-

mentato problema e sono profondamente convinto che l'onorevole ministro sarà certamente sensibile a quelli che sono i suggerimenti della Commissione. Aggiungo che il problema è complesso e si inquadra nel problema di carattere generale che sarà affrontato in sede di politica generale del credito.

Non è assolutamente esatto quello che diceva l'onorevole Bima che vi sono altri problemi collaterali che potrebbero risolvere il fondamentale; però sono del parere che anche quei problemi particolari non possono essere affrontati se non in una visione di carattere generale della politica del credito. Aggiungo ancora che in collegamento con i problemi particolari che sono di esclusiva competenza dell'industria, il Ministero del tesoro farà in modo che, sia per quel che riguarda l'inquadramento generale, sia per quanto riflette eventuali collegamenti con la industria stessa avvierà le trattative in modo da arrivare ad una soluzione organica del problema.

PRESIDENTE. Per quel che mi riguarda come relatore, ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le sue dichiarazioni.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Darò lettura degli articoli che, se non vi saranno obiezioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è conferita una ulteriore assegnazione di 300 milioni di lire, che farà carico allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

(È approvato).

## ART. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa pubblica ed adeguamento di alcune voci della tariffa di bollo. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1749).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa pubblica e adeguamento di alcune voci della tariffa di bollo », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 novembre 1959. Sul disegno di legge riferirò brevemente io stesso.

Tutti noi sappiamo che si tratta di un provvedimento la cui approvazione è di estrema urgenza essendo collegato col disegno di legge che ha per oggetto la riduzione dell'imposta di consumo sul vino e la successiva abolizione della stessa. Però anche qui siamo di fronte ad un ostacolo di carattere procedurale. La Commissione bilancio non ci ha ancora inviato il parere che su questa materia è obbligatorio, né sono scaduti i termini dato che non fu richiesta l'urgenza. Che cosa possiamo fare?

Siccome non posso consigliare la Commissione di non tener conto del regolamento, direi di iniziare l'esame del provvedimento avviandolo alla sua conclusione pratica senza deliberare. Se — come io mi auguro — la Commissione bilancio ci invierà un parere favorevole, non dovremo fare altro che riunirci mercoledì prossimo in tempo debito e riprendere la discussione.

Come relatore espongo brevemente le linee del disegno di legge che ha per oggetto, innanzi tutto, l'abolizione del bollo sulle bollette di misura e pesa pubblica. La relazione presentata al Senato è pienamente illustrativa della utilità del provvedimento, tenuto conto che l'imposta fissa di bollo di lire 5 per le bollette di misura e pesa pubblica è applicata su documenti che in gran parte interessano i piccoli operatori del settore agricolo, i quali si rivolgono largamente alle pesche pubbliche per la pesatura delle derivate e del bestiame. Il Governo ha proposto di abolire questa voce nell'intento di agevolare i piccoli operatori, mentre d'altra parte propone un adeguamento di alcune voci della tariffa di bollo prevista per gli estratti di conto ed altri documenti riguardanti merci e servizi per i quali l'imposta sull'entrata è stata corrisposta. In altri termini questo provvedimento mentre da una parte toglie l'im-

posta di bollo per le bollette di misura e pesa pubblica, d'altra parte provvede ad un adeguamento di altre tariffe del bollo. Nel merito, poi, vorrei chiedere qualche chiarimento circa la stesura di qualcuno dei comma che costituiscono i due articoli.

Infatti, all'articolo 2 vi è, a mio avviso, qualche imperfezione di forma. Si dice, infatti, al primo comma: « L'imposta fissa di bollo, prevista nella misura di lire 5 per gli atti e i documenti indicati nella tariffa allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è stabilita in lire 10 ».

Vi è, dunque, un accenno generico alla tariffa allegato A, mentre nella relazione molto giustamente si parla di articolo 27 lettere a) e b) della tariffa allegato A. Mi pare che in questa materia tariffaria sia per il bollo come per il registro — tariffe estremamente varie e differenziate, aderenti alla complessa realtà economica — sia necessario indicare che questa imposta fissa di bollo concerne quella di cui all'articolo 27, lettere a) e b) del decreto presidenziale 25 giugno 1953, tanto più che segue il comma secondo almeno apparentemente superfluo: « restano immutate le vigenti aliquote di imposta per gli assegni bancari e per i libri di contabilità previste rispettivamente dall'articolo 8, n. 1 e dall'articolo 33, n. 4, dell'anzidetta tariffa ».

Com'è possibile affermare in un testo legislativo che rimangono immutate talune voci tariffarie se l'oggetto della legge non riguarda nessun mutamento di tariffa? Delle due una: o io ho afferrato male il meccanismo della norma, oppure vi è qualche cosa da chiarire.

Anche il terzo comma dell'articolo 2, secondo me, è bisognoso di qualche integrazione o chiarimento. Esso dice: « I limiti massimi dell'imposta di bollo previsti per le ricevute ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili dall'articolo 19 lettera b) e n. 2 e dell'articolo 2 lettera a) della tariffa anzidetta, sono stabiliti in lire 50 ».

Ma l'articolo 19 è diverso e quindi occorre dire, secondo me, n. 1, lettera b). Potrebbe magari trattarsi di un errore di stampa dato che essendovi due lettere al n. 1, il testo potrebbe ritenersi sufficientemente chiaro. Tuttavia, bisogna convenire che ci troviamo pur sempre di fronte ad una formulazione imprecisa.

Le mie osservazioni, onorevoli colleghi, hanno più che altro lo scopo di far notare che la Commissione si è accorta di queste imprecisioni, anche se in considerazione del-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1959

l'urgenza del provvedimento non sia il caso di passare a modifiche formali.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le osservazioni del presidente sono esatte tanto che mi viene di pensare ad un possibile errore di trascrizione.

PATRINI. Solo nel caso in cui il testo dovesse essere modificato, gradirei inserire un'altra modifica a proposito del titolo di questo disegno di legge. In realtà più che di abolizione del bollo sulle bollette, si tratta di un aumento di entrata e perciò sarebbe più proprio dare al disegno di legge un titolo che parli di « adeguamento ».

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Patrini mi sembra esatta e sarebbe opportuno tenerne conto se dovessero essere approvati emendamenti al testo.

Poiché, come i colleghi sanno, non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione può essere rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Aumento del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1648):

Presenti e votanti . . . . .	39
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	39
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Angelino Paolo, Audisio, Bensi, Bima, Bigi, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, Faletra, Giglia, Grilli Giovanni, Landi, Longoni, Malfatti, Martinelli, Monasterio, Montanari Silvano, Napolitano Francesco, Natali Lorenzo, Negrari, Nicoletto, Passoni, Patrini, Pieraccini, Pigni, Radi, Raffaelli, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Salizzoni, Scarlato, Servello, Tantalo, Trebbi, Tripodi, Vicentini e Zugno.

**La seduta termina alle 11,35.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI